



WWW.EASYFORMAT.IT

2013

Breve guida alle assunzioni e agli incentivi.

Giovani Under 30 – svantaggiati L. 99/13

<u>Aziende Interessate</u>	<p>Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro che :</p> <ul style="list-style-type: none">-Risultano in regola con obblighi contributivi e rispettino il contratto nazionale di lavoro-Osservino le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro-Realizzino un incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione ovvero la trasformazione <p>e che procedano all' assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione di rapporto da tempo determinato a indeterminato, nel periodo intercorrente tra il 7 agosto 2013 ed il 30 giugno 2015 di giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni</p>
<u>Lavoratori Interessati</u>	<p>Tutti i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che :</p> <ul style="list-style-type: none">- non abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale;- pur avendo conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale, risultino privi di un impiego regolarmente retribuito nei 6 mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione del rapporto, ovvero non abbiano lavorato come dipendente per l'intero periodo, oppure abbiano prestato attività come autonomo ricavando un reddito non superiore ad euro 4.800, o come parasubordinato ricavando un reddito non superiore ad euro 8.000.
<u>Benefici</u>	<p>Lo sgravio contributivo è pari ad 1/3 della retribuzione imponibile, nel limite di 650 euro mensili per ogni lavoratore interessato e per i 18 mesi successivi all'assunzione a tempo indeterminato.</p> <p>Tale sgravio, comunque, compete mensilmente solo se il giovane risulta in eccedenza rispetto al numero medio dei lavoratori in forza all'azienda nei 12 mesi precedenti la data della sua assunzione, considerando in proporzione i lavoratori a tempo parziale ed escludendo dal computo i rapporti cessati per cause diverse dal giustificato motivo oggettivo (ad esempio per dimissioni volontarie o per licenziamento disciplinare) .</p> <p>Lo sgravio è anche previsto, ma per un periodo massimo di 12 mesi, per la trasformazione di rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani aventi i suddetti requisiti</p> <p>Ipotizzando una retribuzione lorda mensile pari a 1500,00, l'incentivo ammonterebbe a : $1500/3 \times 1 = 500$ se l'importo fosse stato maggiore di 650 euro sarebbero spettati 650,00 euro.</p> <p>Trattandosi di una agevolazione contributiva concessa nei limiti di disponibilità (794 milioni di euro a livello nazionale), il datore di lavoro dovrà comunque chiederne l'ammissione all'INPS</p>

Lavoratori che fruiscono dell'Aspi

<u>Aziende Interessate</u>	Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che, senza esservi tenuti per obblighi di legge, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASpI (Indennità di Disoccupazione) Tale beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
<u>Lavoratori Interessati</u>	I lavoratori interessati sono : -Tutti i lavoratori licenziati e che all'atto dell'assunzione stiano ancora fruendo dell'Indennità di Disoccupazione "Aspi"
<u>Benefici</u>	Al Datore di lavoro che assume, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che fruiscono dell'ASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Quindi ad es. se il lavoratore avesse dovuto percepire dall'Inps l'indennità di disoccupazione per n. 8 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno, l'incentivo del Datore di Lavoro sarebbe stato pari al 50% dell'indennità di disoccupazione non ancora percepita dal lavoratore all'atto dell'assunzione. E' possibile quantificare l'importo dell'agevolazione in circa 500 euro mensili (tale importo varia in base all'indennità percepita dal lavoratore)

Giovani genitori Under 36 anni

<u>Aziende Interessate</u>	<p>Possono accedere al beneficio le imprese private e le società cooperative (in questo caso anche per l'assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale) ed è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti. Sono esclusi dall'incentivo gli enti pubblici, economici e non economici, nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano, invece, nell'ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal D.Lgs. n. 155/2006.</p>
<u>Lavoratori Interessati</u>	<p>I lavoratori interessati sono :</p> <ul style="list-style-type: none">- età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);- essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori;- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa. <p>I lavoratori devono inoltre risultare iscritti alla banca dati dei giovani genitori.</p> <p>Per iscriversi alla banca dati dei giovani genitori è necessario disporre del PIN, rilasciato dall'INPS; se l'utente non ne è già in possesso, può richiederlo all'Istituto previdenziale seguendo le indicazioni disponibili presso il sito internet o contattando il numero verde 803.164.</p> <p>La domanda d'iscrizione può essere presentata anche se il rapporto di lavoro è cessato; in tal caso, però, è richiesto l'ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l'impiego.</p>
<u>Benefici</u>	<p>L'incentivo è di 5.000 euro e spetta per l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale. Sono ammessi all'incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro che consentono l'iscrizione alla banca dati.</p> <p>Le aziende, a seguito dell'assunzione, devono richiedere il beneficio economico attraverso il modulo disponibile sul sito internet dell'INPS.</p> <p>La fruizione dell'incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UniEmens. L'incentivo deve, comunque, essere fruito, fino al raggiungimento della misura di 5.000 euro, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.</p>

Lavoratori over 50 e donne L. 92/2012

<u>Aziende Interessate</u>	<p>Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione.</p> <p>Non rientra, invece, nell'incentivo la stipula di contratti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.</p> <p>L'incentivo spetta se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;</p>
<u>Lavoratori Interessati</u>	<p>I lavoratori interessati sono :</p> <ul style="list-style-type: none">-soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi (disoccupazione certificata dal Centro per l'impiego)-donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea-donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
<u>Benefici</u>	<p>L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in quest'ultimo caso la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio) e riguarda sia i rapporti full-time che part-time.</p> <p>L'agevolazione, consistente nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, ha durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine.</p> <p>Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione spetta per complessivi 18 mesi.</p> <p>L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.</p>

Lavoratori in mobilità L.223/91

<u>Aziende Interessate</u>	<p>Aziende che assumono lavoratori collocati nelle liste di mobilità, che non hanno effettuato riduzioni di personale durante gli ultimi 12 mesi, a meno che l'assunzione non avvenga per professionalità diverse rispetto a quelle del personale licenziato.</p> <p>Sono escluse le aziende che, durante il periodo in cui vige il diritto di precedenza nell'assunzione (art. 15, c.6, L. 264/1949) riassumano lo stesso dipendente già licenziato per riduzione del personale.</p>
<u>Lavoratori Interessati</u>	<p>Tutti i lavoratori che sono stati licenziati e risultano iscritti alle liste di Mobilità ai sensi delle Legge 223/91, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> A seguito di riduzione, trasformazione e cessazione di attività o lavoro;<input type="checkbox"/> Da imprese ammesse al trattamento CIGS che, non potendo reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi, avviano le procedure di mobilità;<input type="checkbox"/> Per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese per le quali ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. <p>Sono esclusi i lavoratori che sono stati collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti da parte di un'impresa che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, o risulti in rapporto di collegamento o controllo con questa.</p> <p>Per l'anno 2013, non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e iscritti alle liste ai sensi della Legge 236/93.</p> <p>Pertanto per valutare il diritto all'agevolazione è necessario verificare se il certificato di iscrizione alle liste di mobilità riporta l'indicazione della Legge 223/91 unica agevolabile con decorrenza 01/01/2013.</p>
<u>Benefici</u>	<p>Tempo Determinato (anche part-time e durata massima di 12 mesi):</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Contribuzione pari a quella dovuta per gli apprendisti 11,61% per un massimo di 12 mesi, e per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato; <p>Tempo Indeterminato (anche part-time):</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Contribuzione pari a quella dovuta per gli apprendisti 11,61% per un massimo di 18 mesi;

Piccola mobilità Decreto 264/2013

<u>Aziende Interessate</u>	Aziende che assumono lavoratori licenziati da piccole imprese (che occupano anche meno di 15 dipendenti) per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (c.d. "piccola mobilità) nei 12 mesi precedenti l'assunzione e che devono garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
<u>Lavoratori Interessati</u>	Tutti i lavoratori che sono stati licenziati da piccole imprese (che occupano anche meno di 15 dipendenti) nei 12 mesi precedenti l'assunzione : <input type="checkbox"/> Per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese per le quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
<u>Benefici</u>	Tempo Determinato (anche part-time, l'agevolazione sarà proporzionata): <input type="checkbox"/> Contribuzione pari 190 euro mensili per 6 mesi. Tempo Indeterminato (anche part-time, l'agevolazione sarà proporzionata): <input type="checkbox"/> Contribuzione pari 190 euro mensili per 12 mesi.

Lavoratori sospesi in Cigs

<u>Aziende Interessate</u>	Assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi: <ul style="list-style-type: none">❑ Qualsiasi tipo di azienda Assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi: <ul style="list-style-type: none">❑ Le aziende, comprese le cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro per CIGS o che non abbiano proceduto a riduzione del personale nel corso dei 12 mesi precedenti, a meno che l'assunzione non avvenga per acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati o sospesi.
<u>Lavoratori Interessati</u>	<ul style="list-style-type: none">❑ Lavoratori in CIGS per crisi occupazionale❑ Lavoratori in CIGS per cessazione dell'intera attività aziendale, o di un settore o di uno stabilimento della stessa❑ Lavoratori in CIGS per cessata attività dell'azienda, per crisi aziendale. <p>Non sono interessati i lavoratori collocati in CIGS da aziende che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti a quelli dell'impresa che assume o che siano legate a quest'ultima da rapporti di collegamento o controllo</p>
<u>Benefici</u>	Lavoratori in Cassa Integrazione da almeno 24 mesi : <ul style="list-style-type: none">❑ Lavoro a tempo indeterminato: in tal caso è prevista per il datore di lavoro la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali per un importo pari al 50% per un periodo di 36 mesi. Per le imprese artigiane e per quelle operanti nel Mezzogiorno, la riduzione è di importo pari al 100%.❑ Lavoro a tempo determinato: se trasformato in contratto a tempo indeterminato, valgono le medesime agevolazioni previste per lo stesso. Lavoratori in Cassa Integrazione da almeno 3 mesi: Lavoro a tempo indeterminato: <ul style="list-style-type: none">❑ uno sgravio contributivo, per il datore di lavoro, per un periodo di 12 mesi pari a quello previsto per chi assume apprendisti (11,61%);❑ un contributo mensile, a favore del datore di lavoro, pari al 50% dell'indennità che sarebbe dovuta essere corrisposta al lavoratore, per un periodo massimo di 9 mesi, elevato a 21 mesi se il lavoratore ha superato i 50 anni di età o se l'assunzione avviene nel Mezzogiorno o nelle aree svantaggiate.

Lavoratori disoccupati da + di 24 mesi

<u>Aziende interessate</u>	Ogni tipo di azienda che assume un disoccupato di lunga durata, purché esso non venga assunto in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi e che non siano stati operati licenziamenti o sospensioni nei 12 mesi che precedono l'assunzione
<u>Lavoratori interessati</u>	I lavoratori che risultano disoccupati per un periodo di almeno 24 mesi. Per verificare la presenza di tale condizione è necessaria una dichiarazione del lavoratore corredata dall'attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del Centro dell'Impiego (Scheda Anagrafica)
<u>Benefici</u>	Tempo indeterminato (anche part-time): <input type="checkbox"/> è prevista una riduzione contributiva previdenziale ed assistenziale, per la quota a carico dei datori di lavoro, del 50% per le aziende del Centro-Nord, per un periodo di 36 mesi, a meno che le assunzioni non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati o sospesi. Se le assunzioni vengono eseguite da imprese operanti nel Mezzogiorno o da imprese artigiane, i contributi non sono dovuti nella misura del 100%, sempre per un periodo di 36 mesi Tempo determinato (anche part-time): <input type="checkbox"/> se trasformato in contratto a tempo indeterminato, valgono le medesime agevolazioni previste sopra dalla data di trasformazione.

Sostituzione per maternità

<u>Aziende interessate</u>	Aziende con un massimo di 20 dipendenti.
<u>Lavoratori interessati</u>	I lavoratori assunti in sostituzione di personale in astensione per maternità o paternità.
<u>Benefici</u>	<p>Assunzione a tempo determinato in sostituzione di maternità : In tal caso, è previsto uno sgravio dei contributi in misura pari al 50%, applicabile anche ai premi assicurativi INAIL.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore in astensione fosse sostituito da due lavoratori a tempo parziale o da un lavoratore a tempo pieno, purché la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito. Inoltre, non è necessaria l'equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito.</p> <p>Tale beneficio può essere usufruito fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice/del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore, in caso di adozione o affidamento.</p>

Apprendistato Professionalizzante

<u>Aziende interessate</u>	<p>Ogni tipo di datore di lavoro del settore industriale e commerciale e le imprese artigiane.</p> <p>Tenuto conto dell'ampia normativa di riferimento, in tale sede ,verrà affrontato solo l'aspetto contributivo, in quanto il contratto prevede la realizzazione di percorsi di formazione professionalizzante e trasversale.</p>
<u>Lavoratori interessati</u>	Tutti i lavoratori che hanno un età compresa tra i 18 e i 29 anni
<u>Benefici</u>	<p>La contribuzione per gli apprendisti, artigiani e non, è determinata nella misura del 11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.</p> <p>Per le aziende che occupano un numero di lavoratori pari o inferiore a nove, l'aliquota del 11,61% è pari :</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> All' 1,61% per i primi 36 mesi dalla data di assunzione<input type="checkbox"/> All'11,61 per gli ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Stage / Tirocinio

<u>Aziende interessati</u>	<p>1. Aziende: Ogni tipo di azienda può ospitare tirocinanti per la propria attività, sulla base di un'apposita convenzione, stipulata con il soggetto promotore, e nei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Uno stagista per aziende da 0 a 5 dipendenti;<input type="checkbox"/> Due stagisti contemporaneamente per aziende con un numero di dipendenti compreso tra i 6 ed i 19;<input type="checkbox"/> Il 10% del numero dei dipendenti, per aziende con più di 20 lavoratori L'azienda deve:<input type="checkbox"/> Formare gli stagisti; Nominare un Tutor che avrà il compito di seguire lo stagista. <p>1. Enti Promotori: Enti bilaterali, associazioni sindacali, Agenzie del lavoro, Centri per l'Impiego, Università, Provveditorati agli studi, Istituzioni scolastiche, Centri di Formazione Professionale e di Orientamento, Comunità terapeutiche ed enti ausiliari, cooperative sociali.</p>
<u>Lavoratori interessati</u>	<p>Tutti coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico, anche stranieri.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Studenti delle scuole secondarie, per i quali lo stage può avere una durata massima di 4 mesi;<input type="checkbox"/> Studenti di istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea, per i quali lo stage può avere una durata massima di 6 mesi;<input type="checkbox"/> Disoccupati, anche iscritti nelle liste di mobilità, per i quali lo stage può avere una durata massima di sei mesi;<input type="checkbox"/> Studenti universitari, di diploma universitario, di dottorato di ricerca, di corsi di perfezionamento e specializzazione, anche non universitari, per i quali lo stage può avere una durata massima di 12 mesi;<input type="checkbox"/> Persone svantaggiate, per le quali lo stage può avere una durata massima di 12 mesi;<input type="checkbox"/> Portatori di handicap, per i quali lo stage può avere una durata massima di 24 mesi.
<u>Benefici</u>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Lo stage non costituisce un rapporto di lavoro, perciò non è dovuta alcuna retribuzione (anche se le Regioni stanno prevedendo un compenso minimo mensile di 300 euro)<input type="checkbox"/> Non è dovuta inoltre alcuna contribuzione né retribuzione differita come ad es. 13ma, 14ma, Tfr, Ferie, Permessi<input type="checkbox"/> Tali somme sono fiscalmente riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, pertanto in caso di compenso sarà necessaria l'elaborazione del listino paga.

Collaborazioni a progetto

<u>Aziende interessate</u>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tutte le imprese private<input type="checkbox"/> Amministrazioni pubbliche
<u>Lavoratori interessati</u>	<p>Tutti i lavoratori per tutti i settori e le attività. Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Agenti e rappresentanti di commercio;<input type="checkbox"/> Prestatori di lavoro occasionali;<input type="checkbox"/> Professionisti intellettuali;<input type="checkbox"/> Collaboratori per associazioni e società sportive;<input type="checkbox"/> Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;<input type="checkbox"/> Partecipanti a collegi e commissioni;<input type="checkbox"/> Collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia. <p>Inoltre, sono escluse da questo tipo di contratto tutte quelle attività dove non sia ravvisabile una concreta autonomia nell'esecuzione dell'attività lavorativa, oggetto del contratto e ovviamente un progetto.</p>
<u>Benefici</u>	<p>Le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 27,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;<input type="checkbox"/> 20% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altro tipo di tutela pensionistica obbligatoria. <p>Tali assunzioni non rientrano nel computo dei lavoratori dell'azienda per gli obblighi connessi alla dimensione aziendale.</p>

Esempio riduzioni contributive

Elementi utilizzati per effettuare i conteggi :

- Retribuzione Lorda Annua : 20.000,00
- Settore previdenziale : Terziario -50 dipendenti
- Tasso Inail : 4%

Tipologia Contratto	Retribuzione	Inps c/ditta	Inail	TFR	Costo
Senza Agevolazioni	20000,00	5796,00	80,80	1381,48	27258,28
Giovani Under 30 (si ipotizza 1/3 di 1300 euro)	20000,00	596,00	80,80	1381,48	22058,28
Lavoratori in Aspi (incentivo calcolato su 8 mesi)	20000,00	1796,00	80,80	1381,48	23258,28
Giovani Genitori Under 36	20000,00	796,00	80,80	1381,48	22258,28
Lavoratori over 50 disoccupati	20000,00	2898,00	40,40	1431,48	24369,88
In Mobilità L.223/91	20000,00	2322,00	80,80	1481,48	23884,28
Piccola Mobilità Decreto 264/2013 (per 12 mesi)	20000,00	3516,00	80,80	1381,48	24978,28
Disoccupato 24 mesi/CIGS	20000,00	2898,00	40,40	1431,48	24369,88
Sostituzione Maternità	20000,00	2898,00	40,40	1431,48	24369,88
Apprendistato con più di 9 dip.	20000,00	2322,00	0	1481,48	23803,48
Apprendistato primi 3 anni meno 9 dip.	20000,00	322,00	0	1481,48	21803,48
Stage/Tirocinio	20000,00	0	0	0	20000,00
Collaborazioni a progetto – Ctr.Pieno	20000,00	3696,00	53,86	0	23749,86
Collaborazioni a progetto – Ctr.Ridotti	20000,00	2666,66	53,86	0	22720,52